

DELIBERA N. 187/12/CSP

ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SIDIS VISION SPA (ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "T9") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 3, COMMI 1 e 2 DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la legge regionale del Lazio del 3 agosto 2001, n. 19 recante *"Istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)"* e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *“Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio, nel corso dell'attività di monitoraggio esercitata d'ufficio, ha accertato, in data 1 marzo 2012, la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, commi 1 e 2 del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni da parte della società Sidis Vision Spa, esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale T9, avente sede in Roma, in Via Sambuca Pistoiese, 57, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 3 ottobre 2011; in particolare, il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha accertato *“la sussistenza, nei fatti rilevati, della violazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, da parte della società Sidis Vision Spa, [...] esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “T9”*;

VISTO l'atto – CONT. 4/2012 – del 22 marzo 2012 e notificato in data 27 marzo 2012 che contesta alla società Sidis Vision Spa, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale T9, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 3 ottobre 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio, su istanza della società Sidis Vision S.p.A., ha audito la stessa società in data 7 maggio 2012;

RILEVATO che la società Sidis Vision S.p.A., nel corso dell'audizione, ribadendo la lieve gravità dei fatti contestati, ha chiesto l'applicazione del minimo della sanzione, in quanto l'omissione della dicitura, in sovraimpressione, *“messaggio pubblicitario”*, deriverebbe da una mera distrazione del tecnico incaricato;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha prospettato a questa Autorità, in data 12 giugno 2012, in considerazione del fatto che *“il Comitato ha ravvisato che in data 3 ottobre 2011 veniva trasmesso n. 1 messaggio pubblicitario non chiaramente riconoscibile come tale, non distinto nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica inseriti all'inizio e alla fine del messaggio pubblicitario, nonché sprovvisto della scritta pubblicità nel corso dello stesso. [...]”*, di *“formulare proposta di sanzione”*

relativamente alla giornata del 3 ottobre 2011, per la violazione dell' articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni *“La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni: *“Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

RITENUTO, anche a seguito degli approfondimenti eseguiti dalla competente struttura dell'Autorità, di non concordare con la proposta formulata dal Co.re.Com. Lazio con riferimento al giorno di diffusione ossia il 3 ottobre 2011, in quanto trovandosi in presenza, non di un messaggio pubblicitario, ma di una telepromozione configurabile come offerta diretta al pubblico attraverso il numero 800144777 effettivamente priva della scritta identificativa, ma distinta nettamente dal resto della programmazione per la presenza iniziale nel break pubblicitario di una sigla contenente il logo dell'emittente e un cartello iniziale che identifica correttamente l'assetto societario, essa necessita di conseguenza della dicitura messaggio promozionale nel corso della relativa trasmissione che, invece, allo stato risulta assente, configurandosi così la violazione dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, “Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”, la cui fattispecie tuttavia non è stata oggetto di contestazione;

RITENUTA, pertanto l'inidoneità dell' atto di contestazione n. CONT/4/2012- a precisare l'ambito oggettivo del relativo procedimento come delimitato dalla disciplina dei messaggi pubblicitari recata dal disposto dell'articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATA, l'insussistenza della violazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, contestata con l' atto di contestazione n. CONT/4/2012;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Decreto Ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, "Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico *“Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta “messaggio promozionale” per tutta la loro durata;*

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva T9, riferito alla messa in onda, in data 3 ottobre 2011, di *un messaggio pubblicitario che presentava al pubblico i servizi offerti dalla società Nexta Spa – Prestito, inerente a un servizio di prestiti e finanziamenti* integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 13, comma 3, del Decreto Ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, "Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico e non dell'articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che la fattispecie contenuta nell'articolo 13, comma 3, del Decreto Ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, "Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico non è stata oggetto di contestazione;

RITENUTO, pertanto, di non poter dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento istruito dal Comitato regionale per le comunicazioni Lazio alla società Sidis Vision Spa, esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale T9, avente sede in Roma, in Via Sambuca Pistoiese, 57, per non luogo a procedere.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola